

IPER AMMORTAMENTO 4.0: NUOVO TERMINE AL 30/9/2018 MA "OCCHIO" ALLA SABATINI

Con la legge 3 agosto 2017 n. 123 (G.U. 12/8/2017) di conversione del D.L. 91/2017 (c.d. decreto per il Mezzogiorno) è ufficiale l'allungamento **al 30 settembre 2018** della finestra entro la quale effettuare gli investimenti iper ammortizzabili "industria 4.0". Rimane tuttavia **fermo al 31/12/2017 il termine entro il quale concludere il contratto** (ordine) e pagare (almeno) il 20% a titolo d'acconto. Ferma la regola che ai fini del contributo Sabatini il finanziamento va chiesto prima di firmare il contratto, altra novità a cui prestare attenzione, fornita in via interpretativa con la Circolare MISE n. 95925 del 31/7/2017, riguarda il requisito dell'interconnessione che, ai fini del contributo in questione, deve in ogni caso avvenire (al più tardi) entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento. Nessuna proroga, invece, per la "finestra lunga" del super ammortamento (né per i beni dell'allegato B né per quelli diversi dall'allegato A).

Periodo agevolato e proroga (parziale) della "finestra lunga"

Con il decreto citato in premessa è stato differito al 30 settembre il termine ultimo entro il quale, limitatamente però ai beni iper ammortizzabili di cui all'allegato A alla Legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), è possibile "effettuare" (realizzare) l'investimento agevolato. Rimangono invariati tutti gli altri requisiti e condizioni cui è subordinata la fruizione della detassazione (si ricorda che iper e super ammortamento si concretizzano in una variazione in diminuzione, di tipo extracontabile, in dichiarazione redditi).

Art. 1 comma 8-13 L.232/2016	
Versione originaria	Post legge n. 123 di conversione del DL 91/2017, art. 14, comma 1, lett. a) e b)
<div data-bbox="60 1115 204 1214" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Super amm.to</div> <p>8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.</p>	<p>8. <i>Invariato</i></p>
<div data-bbox="60 1572 204 1742" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Iper amm.to beni allegato A</div> <p>9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.</p>	<p>9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati</p>

a cura di **Francesco Zuech**
 del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

Super
 amm.to
 beni(sw)
 allegato
 B

<p>10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.</p> <p>11-13 ... omissis ...</p>	<p>entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018¹, a condizione che entro la data del 30 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.</p> <p>10. <i>Invariato</i></p> <p>11-13 <i>Invariato</i></p>
---	--

Come emerge dall'analisi della normativa aggiornata, la situazione può essere così riassunta.

Beni	Periodo agevolato effettuazione investimento	Scadenza "finestra lunga" condizionata
Beni materiali strumentali super ammortizzabili (comma 8)	Dal 15/10/2015 al 31/12/2016 più proroga (con esclusione veicoli a deducibilità limitata) fino al 31/12/2017	30/06/2018
Beni materiali strumentali ad alta tecnologia, di cui all'allegato A, iper ammortizzabili (comma 9)	Dal 01/01/2017 ed entro il 31/12/2017	30/09/2018
Beni immateriali strumentali (software), di cui all'allegato B, super ammortizzabili (comma 10) ²	Dal 01/01/2017 ed entro il 31/12/2017	30/06/2018

Per beneficiare dell'agevolazione nel caso di investimento effettuato entro la relativa "finestra lunga" è necessario che entro la data del 31/12/2017 siano comunque realizzate entrambe le seguenti condizioni:

- 1) il relativo ordine/contratto **risulti accettato dal venditore**;
- 2) sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

A tal riguardo si ricorda che la C.M. 4/E/2017 (§ 5.3) ha precisato che nel caso di leasing o appalto:

- serve la sottoscrizione, entro il 31/12/2017, da parte di entrambe le parti contrattuali;

¹ Il termine originariamente differito al 31 luglio 2018 dalla versione originaria del decreto, è stato ulteriormente spostato al 30 settembre in sede di conversione.

² Come precisato nella C.M. 4/E/2017 può trattarsi di software acquistati a titolo di **licenza d'uso** ma solo a condizione che il costo sia iscrivibile in bilancio tra le **immobilizzazioni immateriali (voce B13 dello stato patrimoniale)** in applicazione dei corretti principi contabili (OIC 24/2016).

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

- per quanto riguarda l'**acquisizione in leasing**, entro tale data deve avvenire il pagamento di un **maxicanone** almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore;
- per quanto riguarda i **beni realizzati mediante appalto a terzi** entro tale deve avvenire il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20% del costo complessivo previsto** dal contratto.

Per quanto riguarda eventuali **realizzazioni in economia** è stato precisato che:

- a) la prima condizione prevista dalla norma (l'accettazione dell'ordine da parte del venditore) non rileva ai fini dell'estensione del beneficio;
- b) in merito alla seconda, può ritenersi ottenuta qualora entro il 31 dicembre 2017 risultino sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2018; termine, quest'ultimo, da ritenersi ovviamente esteso al 30 settembre 2018 limitatamente ai citati beni iperammortizzabili.

Effettuazione, entrata in funzione e interconnessione

Si ricorda che ai fini della **maturazione** (acquisizione) **del beneficio** è sufficiente che l'investimento risulti **effettuato entro il periodo agevolato** (finestra ordinaria o eventuale finestra lunga condizionata) secondo le regole fiscali dell'art. 109 co.1 e 2 del TUIR. Per la classica compravendita è sufficiente, ad esempio, che entro tale periodo sia avvenuta la consegna o spedizione del bene con l'avvertenza che, in caso di effetti traslativi o costitutivi successivi, sia venuta meno tale condizione (sono irrilevanti, al riguardo, le clausole di riserva della proprietà).

Maturazione
beneficio

Modalità investimento	Momento di effettuazione (competenza) C.M. 5/E/15; C.M. 44/E/09; CM 23/E/16; C.M. 4/E/2017
Compravendita	Rileva il momento di consegna o spedizione del bene ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà (irrilevanti, comunque, clausola riservato dominio).
Appalto	Rileva la data di ultimazione ovvero, nel caso di stati avanzamento (SAL), la data in cui l'opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente. Nel caso di SAL, ai fini del beneficio, rilevano solo quelli definitivi liquidati nel periodo agevolato.
Beni realizzati in economia	Rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato avendo riguardo ai criteri di competenza di cui sopra.
Leasing	Rileva il momento di consegna del bene al locatario (non rileva il riscatto).
Leasing con clausola di prova/collaudato	Rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario.
Leasing relativi a beni realizzati in appalto	Rilevano i corrispettivi liquidati, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, all'appaltatore, dalla società di leasing sulla base degli stati di avanzamento, fermo restando che, anche in questo caso, laddove sia prevista la clausola di prova a favore del locatario, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo.
Beni immateriali	Si applicano le stesse regole di competenza ex art. 109 co. 1 e 2 TUIR (C.M. 4/E/2017 § 6.2.3)

Tanto per il super, quanto per l'iper ammortamento il beneficio (che si concretizza, com'è noto, in una deduzione extra contabile rispettivamente del 40 e del 150%) è però **fruibile** solo a partire dall'esercizio di "**entrata in funzione del bene**" come avviene

Fruibilità
beneficio

a cura di **Francesco Zuech**
 del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

per le ordinarie regole fiscali dell'ammortamento (art. 102 del TUIR). Va altresì ricordato che il beneficio va goduto secondo il "ritmo" dei coefficienti fiscali³ giacché l'utilizzo, in un periodo d'imposta, in misura inferiore al limite consentito non può formare oggetto di recupero nei periodi d'imposta successivi (C.M.23/E/2016 e C.M. 4/E/2017).

In aggiunta a quanto sopra va ricordato che per fruire dell'agevolazione "industria 4.0" (deduzione maggiorata al 150% per quelli materiali dell'allegato A e 40% per quelli immateriali dell'allegato B), oltre all'entrata in funzione, **è richiesta anche "l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura"**⁴ (comma 11 della norma) e a tal fine (come precisato nella C.M. 4/E/2017) è "necessario e sufficiente" che il bene: scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di collegamenti basati su specifiche documentate disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCP-IT, HTTP, MQTT, ecc); sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP).

Fruibilità subordinata all'interconnessione

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle **situazioni in cui esiste un disallineamento** tra il periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e quello di fruizione del beneficio. Più nel dettaglio, ai fini dell'individuazione delle modalità di fruizione del beneficio⁵, è necessario distinguere fra:

• **i beni dell'allegato A**

- fruiscono dell'agevolazione nella misura maggiorata del 150% dal periodo d'imposta di entrata in funzione del bene se questo coincide con quello dell'interconnessione;
- in caso di "ritardo" nell'interconnessione fruiscono, invece, fin da subito (periodo di entrata in funzione del bene) della misura temporanea del 40% e, a partire dal periodo di interconnessione, di quella piena del 150% computando l'ammontare della maggiorazione al netto di quanto già usufruito a titolo di temporaneo super ammortamento (vedi formula di cui all'esempio che segue);

Esempio (interconnessione disallineata)⁶

Bene acquistato ed entrato in funzione nel 2017 ma interconnesso nel 2018.

(A) Costo di acquisizione	10.000
(B) Maggiorazione complessiva SUPER ammortamento (A x 40%)	4.000
(C) Maggiorazione complessiva IPER ammortamento (A x 150%)	15.000
(D) Coefficiente di ammortamento DM 31/12/1988	20%
Periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento	2017
Periodo d'imposta di entrata in funzione	2017
Periodo d'imposta di interconnessione	2018

Ipotizzando un coefficiente di ammortamento civilistico allineato a quello fiscale, la fruizione avverrà come segue.

Anno	Amm.to imputato al conto economico	Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c. 2 e 109 c. 4 TUIR (A x D)	Variazione in diminuzione relativa al super ammortamento (B x D)	Variazione in diminuzione relativa all'iper ammortamento [(C - 400) x D]
2017	1.000	(*) 1.000	(*) 400	0
2018	2.000	2.000		2.920

³ Coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio) per i beni strumentali materiali; Coefficiente non superiore al 50% per i beni immateriali – software (art. 103 co.1 TUIR).

⁴ Tale requisito non è richiesto, invece, ai fini del mero super ammortamento ai sensi del comma 8).

⁵ C.M. 4/E/2017 § 6.4 (pag. 65).

⁶ Esempio n. 9 della C.M. 4/E/2017.

2019	2.000	2.000		2.920
2020	2.000	2.000		2.920
2021	2.000	2.000		2.920
2022	1.000	1.000		2.920
Totale	10.000	10.000	400	14.600

(*) Riduzione al 50% dei coefficienti fiscali per il primo esercizio.

- i beni immateriali dell'allegato B** che fruiscono della maggiorazione del 40% "dal periodo d'imposta di interconnessione"⁷, con la precisazione che condizione necessaria è che l'impresa fruisca dell'iper ammortamento (150%) per uno qualsiasi dei beni materiali dell'allegato A; in altri termini l'agevolazione per il bene immateriale **è in relazione con il "soggetto"** e pertanto il bene immateriale (sempre acquistato nel periodo agevolato) non deve necessariamente riguardare il bene materiale che fruisce dell'iper ammortamento (C.M. 4/E/2017 § 6.2.1 e § 6.4.2) ma può riguardare (essere applicato) anche a beni materiali compresi nell'allegato A ma non agevolati perché acquisiti prima del periodo agevolato (C.M. 8/E/2017 § 4.5).

Ciò precisato va osservato che con riferimento ai beni immateriali l'Agenzia (C.M. 4) ha fornito esclusivamente un esempio semplificato (il n. 10) in cui le tre condizioni sopra citate (investimento del bene immateriale dell'allegato B; interconnessione di tale bene; fruizione dell'iper ammortamento per uno dei beni dell'allegato A) si sono tutte verificate nel medesimo periodo d'imposta. Appare utile osservare comunque che anche per i beni immateriali il beneficio del 40% non pare compromesso (ma solo rinviato) nel caso in cui l'interconnessione sia disallineata: in tal senso depone la C.M. 4/E laddove (§ 6.2.3 pag 58) precisa che "la disposizione del comma 11 ... prevede che per poter (**iniziare a**) fruire della maggiorazione del 40 per cento debba essere rispettato il requisito dell'interconnessione al sistema azienda di gestione della produzione o alla rete di fornitura". Non del tutto chiaro (ma parrebbe ragionevole concludere in modo analogo) è il caso, infine, in cui ad essere disallineata non sia tanto l'interconnessione del bene immateriale ma il periodo d'imposta di inizio di fruizione dell'iper ammortamento relativamente ad un bene dell'allegato A (come già osservato, l'agevolazione per il bene immateriale acquistato nel periodo agevolato spetta infatti anche se interconnesso ad un bene materiale non agevolato ma a condizione che nel periodo d'imposta il soggetto fruisca dell'iper ammortamento).

Perizia e/o autocertificazione

Per fruire dei benefici industria 4.0 (non anche per il super ammortamento del comma 8) è necessario che la sussistenza dei requisiti risulti da una perizia se il costo unitario di acquisizione è superiore a 500.000 euro oppure eventualmente (ma si consiglia comunque la perizia) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli investimenti di costo non superiore a tale cifra. Si ricorda al riguardo come la più volte C.M. 4/E precisi che:

- la perizia o la dichiarazione del legale rappresentante debbano essere acquisite dall'impresa **entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione**, ovvero, se successivo, **entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (entro il periodo d'imposta, cioè, a partire dal quale è fruibile l'agevolazione ossia 31/12/2017 se l'agevolazione è fruibile da Redditi 2018 per il 2017);
- è ammessa la possibilità di produrre l'eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell'avvenuta interconnessione.

⁷ Vedi nota 5.

Sabatini "Industra 4.0", conclusione investimento e interconnessione

Un'ultima osservazione, infine, va dedicata alle relazioni fra l'interconnessione (ci riferiamo ovviamente ai beni dell'allegato A e B) e il contributo "Sabatini-ter" giacché quanto retro esposto in termini di fruibilità (anche differita) dell'agevolazione fiscale non collima esattamente con quanto previsto in materia di Sabatini come conferma (ancorché indirettamente) la recente **Circolare MISE n. 95925 del 31/7/2017**. Procediamo con ordine. La legge di Stabilità 2017, com'è noto, ha previsto l'incremento del contributo in conto impianti "Sabatini"⁸ dal 2,75% annuo (misura ordinaria) al 3,575% annuo (contributo maggiorato del 30%) a fronte di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti elencati rispettivamente negli allegati 6/A e 6/B alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 (e successive modifiche e integrazioni). Le disposizioni in materia prevedono, fra le altre, che:

- l'originaria domanda del contributo e la correlata richiesta di finanziamento⁹ (da effettuare, si ricorda, tramite la banca/intermediario finanziario, **prima di iniziare l'investimento**¹⁰) va presentata compilando prospetti diversi¹¹ a seconda che l'impresa intenda accedere al contributo ordinario (2,75%) o, avendone i requisiti, a quello maggiorato (3,575%) con l'**avvertenza** che, in questo secondo caso, non sono ammessi all'agevolazione (nemmeno nella quota ordinaria) gli investimenti dichiarati come "tecnologie 4.0" se non rientranti nei beni degli 6/A e 6/B e **non dotati di tutte le caratteristiche**¹² richieste dagli allegati stessi (circolare 14036 cit § 7.6; Faq 6.A.1¹³;
- **"le imprese sono tenute a completare l'investimento entro il periodo massimo di dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione"**; a tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni¹⁴ (circolare 14036 cit §8; Faq 10.6);
- la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** attestante l'ultimazione dell'investimento deve essere resa al Ministero (esclusivamente in formato digitale attraverso l'apposita piattaforma) **entro 60 giorni da detta ultimazione** e comunque non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (circolare 14036 cit § 8).

Ciò premesso, è bene osservare che fra i **requisiti abilitanti il contributo Sabatini maggiorato** vi è **anche l'interconnessione**¹⁵. Conferma, in tal senso, è rinvenibile nella Circolare MISE n. 95925 del 31/07/2017 (oltre che nella FAQ 62A presente sul sito del

⁸ Trattasi di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento (Circolare MISE 14036 del 15/2/2017 § 8; FAQ 7.2 sito MISE)

⁹ Il finanziamento deve essere stipulato solo successivamente alla data della presentazione della domanda, deve avere le caratteristiche previste del § 5.2 della Circolare MISE 14036, cit, e deve essere deliberato entro il 31/12/2018.

¹⁰ Nemmeno l'ordine (contratto) può essere antecedente all'invio della domanda. La Circolare 14036 del 15/02/2017 § 6.5 precisa infatti che "per avvio degli investimenti s'intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi agli investimenti oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibili gli investimenti". Nelle FAQ del sito (1.1) è altresì precisato che "nel caso specifico della locazione finanziaria "la data di avvio sarà determinata dalla prima conferma d'ordine dei beni agevolati, indipendentemente che si a effettuata da parte dell'impresa alla società di leasing o dalla società di leasing al fornitore".

¹¹ Vedi rispettivamente tabella A (per il contributo ordinario) e tabella B (per quello maggiorato)

¹² Le caratteristiche obbligatorie delle macchine relative ai precedenti punti a) e b) sono specificate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017, paragrafo 11.1.1 *Caratteristiche obbligatorie*", rispettivamente ai punti 2 e 3.

¹³ Per accedere al contributo ordinario, pari al 2,75% annuo, l'impresa deve presentare nuova domanda alla banca o intermediario finanziario, fermo restando che gli investimenti devono risultare iniziati dopo la presentazione della domanda stessa.

¹⁴ Nella FAQ 10.10 è precisato che tale data non coincide mai con la data di collaudo né di messa in opera, immatricolazione, ecc del bene agevolato né tantomeno di pagamento della fattura.

¹⁵ Per l'analisi competenza dei requisiti vedi richiamo in nota 10.

Ministero). Più precisamente la circolare precisa che “per risultare ammissibili, le macchine elencate nella prima sezione “*Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti*” dell'allegato 6/A devono essere obbligatoriamente dotate, tra le altre, delle seguenti caratteristiche:

- a) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- b) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.

Ciò premesso **si pone quindi il problema di capire come un'eventuale interconnessione “differita”** (che come abbiamo retro evidenziato non comporta la perdita del beneficio fiscale maggiorato ma solo il suo differimento) **possa influire in termini di eventuale perdita del contributo Sabatini** considerato che la normativa in questione (vedi *supra*) richiede che l'investimento sia peraltro completato entro massimo 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Il dubbio da risolvere, in sostanza, è (era) se l'interconnessione fosse un elemento indefettibile anche per la Sabatini e, in tal caso (come detto la risposta è affermativa), come un eventuale differimento sia o meno rilevante ai fini dell'individuazione del momento di completamento dell'investimento.

Anche su questo secondo aspetto la soluzione è rintracciabile dalla citata circolare di luglio che:

- “considerata la possibilità che le caratteristiche di cui ai precedenti punti a) e b) siano implementate dalle imprese richiedenti anche non contestualmente all'acquisto delle macchine” specifica come “la citata implementazione” possa avvenire in data successiva al termine dei dodici mesi per l'ultimazione dell'investimento purché “**entro la data di richiesta di erogazione della prima quota di contributo**”, vale a dire (§ 13.5 della circolare 14036) “entro il termine massimo di 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento”;
- precisa, altresì, che **le spese** di cui ai precedenti punti a) e b) **sostenute in data successiva** al citato termine dei dodici mesi, **non sono in ogni caso ammesse al contributo**;
- introduce (integrando il punto 13.5 la circolare 14036) un nuovo allegato (il n. 8), da allegare alla citata richiesta di erogazione della prima quota di contributo, consistente in **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, nella quale dichiarare, per le varie macchine/matricola, l'effettuazione degli **interventi di interconnessione e integrazione**.

In conclusione possiamo sintetizzare quanto analizzato dicendo che:

- l'interconnessione è necessaria anche per aver la Sabatini maggiorata (in caso contrario salta tutto, cioè anche il contributo ordinario);
- l'interconnessione può essere anche successiva al termine di 12 mesi previsti per l'ultimazione dell'investimento dalla stipula del finanziamento;
- non troppo successiva, però, perché l'interconnessione deve intervenire entro i termini perentori (cioè a pena di revoca dell'agevolazione)¹⁶ di richiesta di erogazione della prima quota di contributo che, tradotto, significa: entro 120 giorni dal termine di conclusione dell'investimento e cioè dai 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

Insomma, pare si possa dire che, **nell'ipotesi in cui non ci si faccia prendere la mano e si tergiversi fino all'ultimo con la richiesta della prima rata di contributo, l'interconnessione possa avvenire al più tardi entro 16 mesi (circa)**¹⁷ dalla stipula del finanziamento ferma restando l'esclusione dal contributo delle spese sostenute successivamente ai 12 mesi.

¹⁶ Circolare Mise 14036 § 13.5.

¹⁷ Precisamente 12 mesi più massimo 120 giorni.

Fiscalmente, invece, fermo restando l'effettuazione dell'investimento nel periodo agevolato, non è previsto un termine "rigido" per l'interconnessione salvo lo slittamento in avanti del beneficio iper agevolato.



Gli ulteriori approfondimenti già pubblicati su questo notiziario nonché il testo completo delle circolari e dei chiarimenti ministeriali emanati in materia sono disponibili **sul sito dell'Associazione** al seguente indirizzo: www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > Approfondimenti > Agevolazioni fiscali ed incentivi > Proroga super e iper ammortamento (legge di bilancio 2017).

F.Z.